

**CROCE ROSSA ITALIANA
ISPETTORATO NAZIONALE PIONIERI**

*I Assemblea Nazionale Pionieri
(Bardonecchia, 17, 18 e 19 ottobre 2008)*



**REGOLAMENTO UNICO
DELLE COMPONENTI**

Documento preliminare



10

Premessa

Il Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana non presenta grosse criticità né nella struttura né nel contenuto.

La divisione in tre Titoli (Disposizioni generali – Ordinamento delle componenti – Norme elettorali) è buona, facilita la consultazione e schematizza l'impianto delle norme.

Da sottolineare però alcune cose:

- è di tutta evidenza che il regolamento di cui trattasi si applica alle Componenti Volontaristiche **non ausiliarie delle Forze Armate**;
- altrettanto chiaro è l'art. 12 dello Statuto che riconosce la titolarità dell'elettorato attivo e passivo ai soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale;
- a suo tempo venne modificato, di conseguenza, l'art. 7 del Regolamento Unico delle Componenti per renderlo conforme al dettato della norma superiore;
- l'art. 7, così come riformulato dall'O.C. n. 411/2005, comporta una parziale partecipazione dei Volontari alle elezioni di Componente, principale espressione democratica dei Volontari.

Inoltre, invalidante per la nostra Componente è la durata di 4 anni del mandato dei quadri dirigenti. Troppo spesso capita in periferia che gli Ispettori non rimangano in carica per tutta la durata prevista. Il *turn over* è inevitabile, almeno per i Pionieri, Componente Giovane della nostra Associazione. Normalmente i nostri Volontari assumono incarichi

di responsabilità in età giovane, e quindi in un periodo della loro vita nel quale i cambiamenti sono all'ordine del giorno (studio, lavoro, famiglia) e questo purtroppo non consente loro di portare a termine l'impegno preso.

Criticità rilevate ed analizzate

- difficoltà nell'acquisire il parere conforme del Presidente del Comitato territorialmente competente in fase di apertura di un Gruppo;
- mancata disciplina della chiusura dei Gruppi;
- elettorato attivo e passivo così come formulato dall'O.C. n. 411 del 2005;
- vaghezza della procedura che comporta la perdita della qualifica;
- assenza di normativa chiara per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei quadri dirigenti;
- vaghezza delle procedure necessarie per l'autorizzazione dei trasferimenti definitivi, temporanei e servizi al di fuori del territorio di competenza del proprio Gruppo.

Principali proposte avanzate

- **inserimento di un forte richiamo alla connessione dell'esistenza delle Componenti con l'espletamento di specifiche attività (art. 3);**
- previsione di una normativa per la chiusura dei Gruppi analoga a quella per la costituzione, **con la specifica che la chiusura**

- deve essere condizionata alla presenza di un numero di soci inferiore a dieci unità all'interno del Gruppo;**
- **attribuzione dei diritti elettorali trascorso un anno dal superamento della verifica finale, relativa al corso base di accesso alla C.R.I., i cui contenuti minimi devono essere comuni a tutte le Componenti;**
 - **riduzione a tre anni della durata del mandato elettorale dei Vertici elettivi a tutti i livelli;**
 - puntualizzazione della procedura che comporta la perdita della qualifica;
 - inserimento di una precisa disciplina dei provvedimenti disciplinari di sospensione e espulsione nei confronti dei quadri dirigenti;
 - **inserimento di una specifica sanzione disciplinare da applicare nei confronti dei volontari che ricoprono incarichi elettivi ove questi si assentino, sistematicamente ed ingiustificatamente, alle riunioni degli organi collegiali dei quali sono membri;**
 - **inserimento dell'istituto della mozione di sfiducia nei confronti dei Vertici elettivi fra le prerogative delle Assemblee a tutti i livelli;**
 - applicazione dell'art. 19 ai trasferimenti definitivi, temporanei e ai servizi al di fuori del territorio di competenza del proprio Gruppo, tutti casi da prevedere esplicitamente;
 - schematizzazione più incisiva del significato di "volontario in

- servizio attivo" e previsione di casi particolari (titolari di cariche, incarichi disposti dagli organi della Componente e membri di organi statutari);
- specificazione dei compiti del Consiglio Nazionale;
 - modifica delle elezioni dell'Ispettore e dei Vice Ispettori di Gruppo, da rendere analoga a quella dell'Ispettore Nazionale e dei Vice Ispettori Nazionali;
 - **inserimento dell'elezione dei Vice Ispettori di Gruppo mancanti, fino al numero massimo di due, in caso di necessità ed in corso di mandato, vista anche la crescita del Gruppo;**
 - inserimento della disciplina dell'elezione del rappresentante in seno al Consiglio direttivo locale in caso di presenza di più Gruppi della stessa Componente nel territorio di un Comitato Locale.